

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1041 del 04/03/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. COGENIO SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE TOR DI QUINTO, N.45/47. VOLTURA AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019-4432 del 26/09/2019 A FAVORE DI NEWCO COGENERAZIONE.SI' SRL, PER LA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A METANO DI POTENZIALITÀ PARI A 2,1 MWt PRESSO LO STABILIMENTO DELLA SOCIETÀ PIR PETROLIFERA ITALO RUMENA SRL, STABILIMENTO DI VIA BAIONA, N.260.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1058 del 04/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattro MARZO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **COGENIO SRL** CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE TOR DI QUINTO, N.45/47. **VOLTURA AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019-4432 del 26/09/2019 A FAVORE DI NEWCO COGENERAZIONE.SI' SRL, PER LA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A METANO DI POTENZIALITÀ PARI A 2,1 MWt PRESSO LO STABILIMENTO DELLA SOCIETÀ PIR PETROLIFERA ITALO RUMENA SRL, STABILIMENTO DI VIA BAIONA, N.260.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

DATO ATTO che:

- con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2018-6278 del 29/11/2018, è stata adottata l'AUA a favore della società ENEL SI srl per la installazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a metano di potenzialità pari a 2,1 MWt, presso lo stabilimento della Società PIR srl, sito in Via Baiona, n.260 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2019-4432 del 26/09/2019 è stata adottata l'AUA, a seguito di voltura, da ENEL SI' srl a Società NewCo Cogenerazione.Si srl, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, senza apportare modifiche ai titoli abilitativi ambientali di cui alla sopra richiamata AUA;
- con successiva Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2020-444 del 30/01/2020, è stata adottata l'AUA a favore di Newco Cogenerazione.Si, per modifica non sostanziale, limitatamente alla proroga

della data fissata per la messa in esercizio e per la messa a regime dell'impianto di cogenerazione, precedentemente prevista per il 30/11/2019 (messa in esercizio) e 28/02/2020 (messa a regime) e che è stata così rideterminata: **termine ultimo per la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione E1-ICO1, il 20/02/2020 e quale termine ultimo per la messa a regime il 31/05/2020.**

VISTA l'istanza presentata dalla Società **COGENIO SRL (C.F./P.IVA 14851941006)** con sede legale in Roma, Viale Tor di Quinto, n.45/47, acquisita da ARPAE SAC con PG.2020/26603 - **Pratica SinaDoc 6481/2020**, con la quale si comunica la variazione della denominazione sociale da Newco Cogenerazione.Si srl a COGENIO srl richiedendo pertanto la voltura dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 2019-4432 e smi e, contestualmente, il posticipo della data di messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a metano di potenzialità pari a 2,1 MWt, installato presso lo stabilimento della Società PIR srl, sito in Via Baiona, n.260 di cui all'AUA 2020-444 del 30/01/2020, dal 20/02/2020 al 20/03/2020, mantenendo invariata la data di messa a regime prevista per il 31/05/2020;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO in particolare l'art. 273 Bis del Dlgs n.152/2006 e smi - Medi impianti di combustione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **6481/2020**, emerge che:

- la Società COGENIO srl ha presentato apposita istanza di voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-4432 del 26/09/2019 e smi, a seguito di variazione della denominazione sociale da Newco Cogenerazione srl a COGENIO srl;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza di voltura, emerge che, a seguito della delibera assembleare agli atti del notaio Nicola Atlante (repertorio atto: 59916, raccolta atto: 30639), con decorrenza dal 01/10/2019, è stata deliberata la variazione della denominazione sociale da Newco Cogenerazione.Si srl a **COGENIO srl**;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere alla voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-4432 del 26/09/2019 e smi e alla proroga del termine fissato per la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione installato presso lo stabilimento PIR srl, dal 20/02/2020 al 20/03/2020;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1) **DI VOLTURARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) adottata da ARPAE SAC con con Determina Dirigenziale n.2019-4432 del 26/09/2019 e smi, da Newco Cogenerazione.Si srl a **COGENIO SRL (C.F./P.IVA 14851941006)** con sede legale in Roma, Viale Tor di Quinto, n.45/47, relativa alla installazione dell'impianto di cogenerazione, alimentato a metano di potenzialità pari a 2,1 MWt, presso lo stabilimento della Società PIR srl, Via Baiona, n.260, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2) **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento, viene prorogata la data di messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione **dal 20/02/2020 al 20/03/2020**, mantenendo invariata la data di messa a regime prevista entro il **31/05/2020**.
- 3) **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nel provvedimento di AUA n.2019-4432 del 26/09/2019 e smi, **non oggetto della presente**.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 4) DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare, **viene riallegato: l'Allegato A)** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- 5) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
- 6) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'Impatto Acustico, si evidenzia che l'attività della ditta risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

7) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

8) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del primo rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

9. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

10) DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

11) DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Società COGENIO srl ha presentato istanza di voltura dell'AUA precedentemente rilasciata a Enel Sì e successivamente a Newco Cogenerazione.Sì srl, per la installazione di un impianto di cogenerazione a metano e di potenzialità pari a 2,1 MWt, da realizzare presso lo stabilimento della Società PIR srl, in comodato d'uso, nel sito di Via Baiona, n.260;
- la realizzazione dell'impianto è finalizzata all'esclusivo soddisfacimento dei fabbisogni di energia termica e elettrica dello stabilimento PIR srl. Tale progetto rientra nell'ambito del progetto relativo a un più ampio intervento di efficientamento energetico da parte di PIR srl che prevede, come da autorizzazione AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.3038/2018 del 18/06/2018;
- L'installazione del nuovo impianto di cogenerazione, unitamente agli interventi previsti e in parte già realizzati da PIR srl va ad incidere positivamente, secondo i dati di stima forniti, sul quadro emissivo generale del sito PIR. Il saldo emissivo complessivo porterebbe ad una riduzione di circa:
 - - 402 kg/anno di NOx, - 156 kg/anno di Polveri e - 756.875 kg/anno di CO2.
- Il progetto prevede la installazione di un motore endotermico dotato di un sistema di regolazione sulla combustione della miscela gas-aria di alimentazione del motore. Inoltre è prevista la installazione di un catalizzatore ossidativo per l'abbattimento delle emissioni di CO;

Limiti:

I limiti applicabili sono quelli previsti dal Dlgs n.152/2006 e smi, Allegato I alla Parte V, Punto (3) – Motori fissi a combustione interna.

PUNTO DI EMISSIONE E1 – IC01 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE – Catalizzatore CATOx + sistema regolazione della combustione

Portata massima	3700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120/450	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

NOx	95	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc

**I limiti sopraindicati sono riferiti a una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.
Il valore limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato é metano.**

Prescrizioni

1. Per il punto di emissione sopraindicato, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni e trasmettere gli esiti dei controlli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;

5. **DI indicare quale termine ultimo per la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione il 20/03/2020 e per la messa a regime il 31/05/2020. A partire dalla data indicata per la messa a regime, la Ditta è tenuta a procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);**
6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza almeno annuale** per il punto di emissione indicato. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuare sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie dello stesso.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.